

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 202-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE SCHIAVONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

NELLA SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1963

Comunicata alla Presidenza il 5 febbraio 1964

Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87,
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge « *Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale* » colma una lacuna che in detta legge si riscontra, segnalata nel Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica, in data 16 settembre 1963. Invero la citata legge 11 marzo 1953, n. 87, all'articolo 2, si propone di disciplinare l'elezione dei Giudici della Corte costituzionale, la cui nomina spetta alle supreme Magistrature, ordinaria ed amministrative, ma non è preso in considerazione il criterio per la determinazione della maggioranza, come numero di voti necessario per conseguire l'elezione. Nel silenzio, a tal riguardo, della norma, la prassi si è svolta nel senso di considerare eletti coloro che avessero riportato il maggior numero di voti, anche se questi voti non rappresen-

tassero la metà più uno del numero dei votanti (maggioranza assoluta).

È quest'ultimo, all'incontro, il criterio generalmente adottato per l'elezione a cariche pubbliche da parte di corpi collegiali ristretti, salvo a far luogo a votazione di ballottaggio, ove a favore degli eligendi non sia stato conseguito un numero di voti pari alla maggioranza assoluta.

Come saggiamente è stato rilevato nel Messaggio presidenziale, si rende necessaria una integrazione della citata legge, per disporre che la maggioranza richiesta per le elezioni in parola debba essere la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il collegio che procede alla elezione, salvo, in difetto, votazione di ballottaggio.

In tali sensi provvede il disegno di legge in esame, che pertanto merita l'approvazione del Senato.

SCHIAVONE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Prima dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sono inseriti i comma seguenti:

« Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti, purchè raggiungano la maggioranza assoluta dei componenti il collegio.

Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza prevista nel comma precedente, si procede nel giorno successivo a votazione di ballottaggio tra candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, in numero doppio dei giudici da eleggere; sono proclamati eletti coloro che ottengono la maggioranza relativa.

A parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età ».